



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 16846 del 2022, proposto da

Enrico Ribaudò, rappresentato e difeso dall'avvocato Riccardo Di Veroli, presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via di Villa Chigi, n. 41, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

***contro***

- Commissione Interministeriale per l'Attuazione del Progetto RIPAM presso il Dipartimento della Funzione Pubblica del Ministero della Pubblica Amministrazione;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero della Cultura;
- Avvocatura dello Stato;
- Forze Pa - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle P.A.;

- Commissione d'esame del concorso;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

Antonino Tocco, Simone Longo, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- per quanto di ragione, della graduatoria finale di merito e degli atti di approvazione della stessa, per il profilo assistente di settore scientifico tecnologico/operatore amministrativo informatico/assistente informatico (codice INF - n. 464 unità di personale), del “Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero dell’Interno, del Ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato”, pubblicata sul sito del Formez PA in data 12 dicembre 2022, nella parte in cui non si riconosce al ricorrente alcun titolo di studio e, di conseguenza, nessun punto per la valutazione dei titoli nonostante ne fosse in possesso [laurea in Ingegneria dell'informazione (L-08) e in Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-27)], collocandolo tra gli idonei non vincitori alla posizione 665 con il punteggio complessivo di 22,125;

- per quanto di ragione, del Bando di “concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatré posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato”, pubblicato in G.U.R.I. n.104 del 31 dicembre 2021, divenuto lesivo con la pubblicazione della richiamata graduatoria e, in particolare, dell’art. 4, comma 5 e

dell'art. 7, comma 2, laddove prevede che “i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione” e impone alla Commissione di effettuare la valutazione dei titoli “sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso”, senza deroghe per quelli già caricati sul portale di reclutamento Step One 2019;

- per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati effettuata su “piattaforme digitali” dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame non ha attribuito alcun punteggio al ricorrente (0 punti) per i titoli in suo possesso e del conseguente mancato riscontro alle successive richieste di riesame dei titoli inviate dallo stesso con le pec del 9 luglio 2022 e 28 luglio 2022;

- per quanto di ragione, della scheda di valutazione dei titoli dagli estremi ignoti con cui la Commissione d'esame non ha attribuito alcun punteggio al ricorrente (0 punti) per i titoli in suo possesso;

- per quanto di ragione, degli atti di assegnazione alle amministrazioni di destinazione (art. 10 Bando) e di successiva immissione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria finale di merito del richiamato concorso, nonché di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e comunque lesivo per il ricorrente, ivi inclusi quelli, ad oggi, non conosciuti né prodotti dall'Amministrazione a seguito d'istanza di accesso del 28 dicembre 2022 e in ogni caso lesivi dei diritti e degli interessi dell'istante;

*nonché*

per l'accertamento dell'interesse in capo al ricorrente di ottenere il riconoscimento della laurea in Ingegneria dell'informazione (L-08) e in Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (L-27) e la condanna dell'Amministrazione al riesame del suo punteggio con l'attribuzione di ulteriori 2 punti previsti dall'art.7 del Bando (per il possesso delle due lauree di cui sopra) e alla conseguente (corretta) rideterminazione del punteggio finale che permetterebbe allo stesso di ottenere il punteggio di 24,125 e la migliore posizione nella graduatoria finale di merito

prossima alla n.227 tanto da risultare vincitore della selezione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimare;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preso atto che il ricorrente – collocatosi, in esito allo svolgimento della procedura selettiva anzidetta, alla posizione 665 con il punteggio complessivo di 22,125 punti – lamenta la mancata attribuzione di alcun punteggio per i titoli (segnatamente: Laurea in Scienze e tecnologia per l'ambiente ed il turismo, conseguita in data 26 ottobre 2012 con la votazione di 102/110 e Laurea in Ingegneria Informatica, conseguita in data 13 dicembre 2016 con la votazione di 102/110);

Rilevato che la parte stessa abbia evidenziato che l'omessa valutazione dei titoli da parte della Commissione d'esame è conseguenza *“di un evidente errore di compilazione della domanda di partecipazione al concorso a cui, in ogni caso, la Commissione avrebbe potuto facilmente porre rimedio verificando il possesso dei citati diplomi precedentemente indicati e caricati dal ricorrente sulla propria area riservata e personale della piattaforma “Step One” gestita da Formez PA e raggiungibile dalla rete internet all'indirizzo “https://ripam.cloud”*;

Ulteriormente preso atto che, con PEC del 9 e del 28 luglio 2022, il ricorrente stesso ha segnalato l'errore di caricamento dei titoli nella domanda di partecipazione al concorso;

Ritenuto che, in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rilevi l'errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi – a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest'ultima (eventualmente, previa

attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio);

Per l'effetto, ritenuto che l'istanza cautelare meriti accoglimento;

Ulteriormente preso atto che l'odierno gravame risulta essere stato notificato nei soli confronti dei sigg.ri Antonino Tocco e Simone Longo;

Conseguentemente, ritenuto che il contraddittorio processuale vada esteso nei confronti di tutti i soggetti che, utilmente collocatisi in graduatoria, potrebbero vedere la propria posizione pregiudicata per effetto dell'eventuale accoglimento della presente impugnativa;

Vista l'istanza, dalla parte ricorrente formulata con l'atto introduttivo del giudizio, di autorizzazione alla notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito

medesimo;

6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

L'individuazione della pubblica udienza di trattazione della controversia, ai sensi dell'art. 55, comma 11, c.p.a., verrà effettuata con separato decreto, adottato dal Presidente della Sezione Quarta Ter di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Sezione Quarta, n. 402 in data 23 dicembre 2022.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) così dispone:

- accoglie l'istanza cautelare; e, per l'effetto, previa interinale sospensione dell'esecuzione degli atti avversati, ammette – con riserva – il ricorrente al prosieguo della procedura selettiva, segnatamente con riferimento alla valutazione dei titoli dal medesimo dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso;
- ordina alla parte ricorrente di procedere all'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Giuseppe Bianchi, Referendario

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**  
**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**